

# Testo del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2022, n. 199 (legge entrata in vigore il 31 dicembre 2022)

## Art. 7-quater

### Modifiche all'articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di autosorveglianza

1. All'articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: «fino al decimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «fino al quinto giorno»;

2) le parole: «e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto» sono soppresse;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1»;

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

## Art. 10-ter

(Isolamento e autosorveglianza).

1. 1. A decorrere dal 1° aprile 2022 e' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione (**salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata**). ((26))

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e' applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui **(all'articolo 10-quater, comma 4, lettere a), b) e, limitatamente alle attivita' sportive all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio, c), e comma 5)),** fino al **decimo quinto** giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 **e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS CoV 2, anche presso centri privati a cio' abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.** ((26))

3. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalita' attuative **dei commi 1 e 2 del comma 1.** La **cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS CoV 2, effettuato anche presso centri privati a cio' abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalita' anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.**